



Ordine Avvocati di Matera

**Regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco
degli avvocati disponibili ad assumere la funzione di Curatore Speciale del Minore**
(approvato con delibera consiliare del 22 marzo 2024)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera ha inteso istituire l'Elenco degli avvocati disponibili ad assumere la funzione di Curatore Speciale del Minore (di seguito per brevità "Elenco") e la regolamentazione dei requisiti di accesso, permanenza ed eventuale esclusione.

A tal fine, nell'anno 2023, ha organizzato un corso di formazione multidisciplinare finalizzato a fornire la qualificazione di Curatore Speciale del minore agli avvocati che potranno essere inseriti nell'Elenco ove in possesso dei requisiti.

Annualmente il COA, provvederà a mantenere ed aggiornare l'elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari, garantendo altresì un adeguato aggiornamento professionale, rendendosi necessario predisporre il seguente regolamento.

Art. 1 - Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'elenco è costituito da coloro che hanno partecipato al corso di formazione realizzato dal COA di Matera conseguendo il relativo attestato o conseguito altra formazione specialistica in materia, accreditata da altro COA, dal C.N.F., da associazioni specialistiche accreditate al C.N.F. o di rilevanza universitaria ovvero da coloro che hanno una comprovata esperienza nell'ambito delle materie di diritto di famiglia e di minori (aver trattato al momento della domanda almeno 10 affari nelle predette materie, rappresentati da assistenza e difesa in giudizio o aver ricevuto 5 incarichi quale curatore speciale del minore nell'ultimo quinquennio).

Gli iscritti dovranno possedere, altresì, i seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Matera;
- aver maturato una anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno tre anni;
- non aver subito condanne penali;
- non aver subito sanzioni disciplinari anche non definitive superiori all'avvertimento negli ultimi due anni;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
- essere in regola con i crediti formativi ove previsti.

Art. 2 - Iscrizione all'elenco

Gli avvocati iscritti presso il COA di Matera potranno presentare la domanda di iscrizione su modello predisposto dall'Ordine. La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e



Ordine Avvocati di Matera

telematici.

La domanda dovrà contenere altresì l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'iscrizione, secondo il modulo che sarà a tal fine reso disponibile presso il COA, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679, nonché l'indicazione di disponibilità alla nomina nei procedimenti civili e/o nei procedimenti penali.

Il COA procederà alla valutazione della domanda e alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti, salvo richiesta di documenti integrativi; all'esito della valutazione, ove positiva, il COA rilascerà il relativo certificato di iscrizione. La domanda di primo popolamento dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/05/2024 ed il primo elenco formato e trasmesso entro il successivo 30/06/2024.

La domanda per gli anni successivi dovrà essere presentata entro il 31 dicembre e l'elenco pubblicato e trasmesso entro il successivo 31 gennaio.

L'Elenco sarà diviso in due sezioni, afferenti alla materia civile e penale, e l'avvocato potrà scegliere se effettuare l'iscrizione in entrambe le sezioni o solo in una di esse.

Art. 3 –Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1 ovvero qualora non partecipi ad almeno un evento formativo di aggiornamento annuale, come meglio precisato al successivo Art. 4. La cancellazione non ha luogo se il mancato aggiornamento dipende da causa di forza maggiore, da accertare da parte del COA.

Il COA, provvederà alla cancellazione dall'elenco l'iscritto che abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici ovvero non abbia accettato senza alcun giustificato motivo due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 4 - Corso di aggiornamento annuale

Il COA di Matera annualmente organizza almeno un evento formativo sia in materia civile che penale destinato a tutti gli iscritti all'Elenco al fine di garantire un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto di famiglia delle persone e dei minori. In particolare, l'evento formativo annuale dovrà prevedere un modulo obbligatorio sulla deontologia come da raccomandazioni del C.N.F. sul Curatore speciale del minore. In particolare, dovranno essere approfonditi i principi generali di cui all'art. 9 del Codice Deontologico Forense (indipendenza, competenza, correttezza e lealtà) dovendo il curatore garantire sempre la propria indipendenza dal giudice e dalle parti svolgendo il ruolo nel preminente interesse del minore nel rispetto dei



Ordine Avvocati di Matera

diritti allo stesso garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Saranno altresì approfonditi i canoni deontologici di cui agli artt. 9, 14, 15, 18 e 19 del Codice Deontologico Forense, oltre che il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 e di astenersi dagli incarichi ove abbia assistito in altre controversie le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Per la permanenza nell'elenco sarà accettata la partecipazione ad analoghi corsi accreditati da altri COA o da associazioni specialistiche accreditate dal C.N.F. o di formazione universitaria.

Art. 5 -La tenuta dell'elenco

L'elenco:

- riporta l'indirizzo postale e di posta elettronica certificata e i recapiti telefonici dei Curatori;
- è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati ed è liberamente consultabile;
- sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio;
- è trasmesso dal COA al Presidente della Corte d'Appello di Potenza, al Tribunale di Matera, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Matera e al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza.

La tenuta dell'elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera che, tuttavia, potrà delegare la funzione alla competente Commissione Famiglia e Minori.

Egli provvede alle iscrizioni o cancellazioni definitive o temporanee e rilascia la certificazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco è triennale.